

107*.Scambio di note per la protezione reciproca delle registrazioni sonore fra Italia e Gran Bretagna, fatto a Roma il 14 ottobre 1958.

Storia: questo scambio di note è avvenuto a Roma il 14 ottobre 1958. Le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore in Italia nella stessa data e vi sono ancora in vigore.

Altre notizie: il testo qui pubblicato è ripreso da *Diritto internazionale* 1960, II, 245; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Ho l'onore di segnalare ricevuta della nota odierna di Vostra Eccellenza, del seguente tenore:

“Con Decreto Reale e precisamente col decreto sui diritti d'autore del 1957, la maggior parte delle disposizioni della Legge sui diritti d'autore del 1956 è stata resa applicabile ai lavori la cui prima pubblicazione è stata fatta in Paesi firmatari della Convenzione di Berna o della Convenzione Universale su diritti d'autore, ai lavori di persone che all'epoca in cui pubblicarono i lavori stessi erano cittadini o sudditi di tali paesi o in questi domiciliati o residenti, ed ai lavori di Enti costituiti a norma delle leggi dei paesi stessi.

1. La generale applicazione di detta Legge nei confronti dei Paesi che siano parte delle Convenzioni suddette, compresa l'Italia, avviene, secondo l'opinione del Governo di Sua Maestà, in modo tale da assicurare il pieno adempimento degli obblighi derivanti al Governo ad esso sia dall'una, che dall'altra Convenzione e, sotto certi aspetti, tale applicazione accorda anche diritti la cui concessione non sarebbe obbligatoria a norma delle Convenzioni stesse.

2. Per quanto riguarda la protezione delle registrazioni sonore, tre attività sono soggette a restrizione in forza delle norme sui diritti d'autore di cui alla sezione 12 della legge, e cioè:

produzione di un disco in cui sia incorporata la registrazione,
audizione in pubblico della registrazione,
radiodiffusione della registrazione,

Di questi tre diritti, quello di cui sub a) è concesso ai sensi del Decreto Reale per tutti i Paesi che siano parte delle Convenzioni predette. A norma di entrambe le Convenzioni sui diritti d'autore non vi è obbligo di concedere i diritti di cui sub b) e c), ed è sembrato giusto al Governo di Sua Maestà di attribuire tali diritti soltanto per i Paesi che accordano diritti analoghi per le registrazioni sonore del Regno Unito.

Di conseguenza, col sopraccitato Decreto Reale, tali diritti sono stati concessi soltanto nei confronti di quei Paesi che notoriamente concedevano diritti analoghi o che, in base al loro ordinamento giuridico, apparivano obbligati a concedere a titoli di reciprocità: tali Paesi sono quelli elencati nella disposizione (iii) dell'articolo 1 del Decreto; l'Italia non è compresa in questo elenco.

3. Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà del Regno Unito ritiene che, qualora il decreto sopramenzionato venisse modificato in modo da includere l'Italia nell'elenco dei Paesi per i quali sono concessi i diritti di cui al paragrafo 2 sub b) e c) della presente Nota, in virtù del Principio di reciprocità vigente in materia sulla legislazione italiana, al produttore di qualsiasi registrazione sonora la cui pubblicazione sia stata effettuata per la prima volta nel Regno Unito (od in qualsiasi territorio al quale si estende la Legge sul diritto d'autore del 1956) od a chi sia da considerarsi persona “qualificata” (ai sensi della Sezione 1 (5) della Legge sui diritti d'autore del 1956) sarebbero concessi gli stessi diritti, rispetto a tale registrazione sonora (incluse audizioni pubbliche e la radiodiffusione) che vengono concessi al produttore di una registrazione sonora la cui prima pubblicazione abbia avuto luogo in Italia, o al produttore che sia cittadino italiano.

4. Non appena avrò ricevuto una Nota di Vostra Eccellenza con la quale si dia conferma che l'interpretazione del Governo di Sua Maestà è esatta, il Decreto Reale verrà modificato in conformità e Vostra Eccellenza sarà informata della data in cui l'emendamento avrà luogo”.

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e che, in particolare, l'opinione del Governo di Sua Maestà espressa nella Nota surriportata è un'esatta interpretazione della legge italiana vigente in materia.

Nel prendere atto che Vostra eccellenza mi comunicherà la data in cui avrà luogo l'emendamento del Decreto Reale del 1957 sui diritti d'autore.